DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1978

per l'attuazione in Italia (regione Puglia) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/256/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [3], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 20 ottobre 1977 il governo italiano ha notificato la legge recante « applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di aiuti per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate », approvata dalla regione Puglia il 20 settembre 1977 ;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alle luce della summenzionata legge della regione Puglia, se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 [5] e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 [6], rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che gli articoli 1-15 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che non è ancora possibile accertare se gli articoli 20-22 della legge soddisfino alle condizioni dell'articolo II della direttiva 75/268/CEE, poiché dalle relative disposizioni non risulta con sufficiente evidenza se siano stati presi in considerazione i principi enunciati nella decisione 76/964/CEE della Commissione ;

considerando che gli articoli 16-19 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE e che gli articoli 23-28 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto degli articoli 1-19 e 23-28 della legge della regione Puglia del 20 settembre 1977, notificata il 20 ottobre 1977, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(6) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH